

n. 23873

1 14

GAB

PROTOCOLLO DI INTESA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO PER LA PARITA' E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE (Legge regionale 27 giugno 2014, n.6)

TRA

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA



Visti

- Il Dlgs 8 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi
- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna
- Le funzioni e competenze della Commissione "Parità e diritti delle persone" ex legge regionale n. 8/2011 così come modificata dalla L.R. 16/2013, nonché le Delibere assembleari 26 gennaio 2015 n. 3 e 27 ottobre 2015 n. 45
- La legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere"

Premesso che

In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità;

La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali;

La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà. E' promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere mediante un confronto costante.

Premesso, inoltre, che gli interventi di cui alla L.R. 6/2014, per disposizione della stessa normativa, sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

La Commissione assembleare e, per quanto di competenza, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, forniscono supporto tecnico-amministrativo al Comune di Reggio nell'Emilia per l'attuazione della L.R. 6/2014. Nello specifico e in via prioritaria:

1. Approntare le modifiche statutarie necessarie per l'armonizzazione degli impegni attuativi della L.R. 6/2014 mediante costituzione di una Commissione comunale permanente per la Parità e i Diritti delle Persone;
2. Attuare l'art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" per un'equa composizione di genere delle Giunte;
3. Adottare bandi, collaborazioni e selezioni mediante criteri di valutazione

volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori, quali l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro;

4. Promuovere progetti educativi finalizzati al rispetto delle differenze e al benessere di bambini/e e giovani, volti in particolare alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche e ad ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere;
5. Promuovere nella divulgazione del ruolo delle donne nella vita civile e pubblica, ai fini di costituire modelli positivi per le nuove generazioni: iniziative di approfondimento e ricerca in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, biblioteche, musei, luoghi della memoria; intitolazione di spazi pubblici, vie, strade, piazze, rotonde della città a personalità femminili di rilievo esemplare;
6. Promuovere un linguaggio non discriminante e atto al riconoscimento dell'identità di genere in atti amministrativi e corrispondenti denominazioni di incarichi, ruoli, funzioni politiche e amministrative;
7. Monitorare e contrastare mediante specifica regolamentazione la diffusione di messaggi pubblicitari sessisti e violenti, lesivi della dignità delle persone, in particolare delle donne, negli spazi pubblicitari in carico alle amministrazioni e ad enti e società partecipate;
8. Promuovere il coinvolgimento delle bambine, ragazze e donne nell'attività sportiva e motoria in collaborazione con associazioni sportive associative e federali, università e agenzie educative e formative, nonché programmi di educazione e formazione sulla protagonismo sportivo femminile;
9. Riconoscere la funzione essenziale dei centri antiviolenza, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio di donne che hanno come primaria finalità la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e che forniscono ascolto, accoglienza e protezione a donne e ai loro figli/e, attraverso la stipula di convenzioni con associazioni di donne et similia riconosciute e adeguatamente registrate e con comprovata esperienza e personale specificamente formato;
10. Adottare strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche locali in tema di pari opportunità e di diverso impatto nella vita di donne e uomini

delle azioni amministrative, quali il bilancio di genere e approfondimenti in ottica di genere;

11. Aderire alla Conferenza regionale delle Elette attraverso cui rendere protagonisti le esperienze e le progettualità locali nell'ottica di un forte coordinamento delle politiche regionali e di tutti gli strumenti predisposti dalla Regione Emilia-Romagna;

12. Inserire la previsione statutaria di eventuale costituzione di parte civile dei Comuni nei processi aventi ad oggetto la violenza contro le donne per fatti di forte rilevanza pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto

Reggio Emilia, 08/03/2017

p. il Comune di Reggio Emilia

Il Sindaco

Luca Vecchi



p. la Regione Emilia-Romagna

Pres. Comm. Parità e Diritti Persone

Roberta Mori


